SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA —

(N. 1720-A)

Relazione orale

TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE PINTO Michele)

Comunicata alla Presidenza il 16 ottobre 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla disciplina della custodia cautelare

d'iniziativa dei senatori MANCINO, VITALONE, COCO, CODAZZI, DE GIUSEPPE, DI LEMBO, GALLO, LIPARI, e PINTO Michele

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 1986

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore Murmura)

23 aprile 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

Il senatore De Sabbata tiene a sottolineare l'esigenza di favorire tempi più rapidi di svolgimento del procedimento penale, al fine di contenere al massimo la durata della carcerazione preventiva.

Con specifico riguardo all'articolo 1 del disegno di legge, il rappresentante del Governo ha prospettato una sua modificazione, nel senso di dettare norme omogenee per tutti i reati a cattura obbligatoria in tutte le fasi procedurali, ivi compresa la fase dell'istruzione e quella del giudizio di primo grado.

Quanto all'articolo 2, la Commissione ne suggerisce la riformulazione, nel senso di sospendere il dibattimento quando circostanze eccezionali hanno impedito la formazione del collegio giudicante o il difensore dell'imputato non ha prestato il suo patrocinio e non è stato possibile provvedere alla sua immediata sostituzione.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MANCINO ED ALTRI

Art. 1.

1. Nel quarto comma, numero 2), dell'articolo 272 del codice di procedura penale l'inciso: « un anno per i reati di cui al numero 4) del primo comma » è sostituito dal seguente: « un anno e sei mesi per i reati di cui al numero 4) del primo comma ».

Art. 2.

1. In fine al settimo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente periodo: « I termini predetti rimangono altresì sospesi nella fase del giudizio quando il difensore, per qualsiasi causa, non si presenta al dibattimento o se ne assenta, fino al momento in cui è assicurata la presenza del difensore d'ufficio che deve essere immediatamente nominato dal presidente o dal pretore ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

- 1. Il numero 5), terzo comma, dell'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
- «5) un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo ovvero se si tratta dei delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonchè dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale puniti con pena non inferiore nel massimo a quindici anni di reclusione».

Art. 2.

- 1. Il settimo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
- « I termini stabiliti nei commi precedenti rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto, in qualunque stato e grado del procedimento, ad osservazione psichiatrica e, nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato o per consentire la partecipazione all'udienza quando in precedenza egli ha rifiutato di assistervi, ovvero a richiesta sua o del difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze istruttorie ritenute indispensabili con espressa indicazione nel provvedimento di sospensione o di rinvio. I predetti termini rimangono altresì sospesi nella fase del giudizio per il tempo in cui il dibattimento deve essere rinviato o sospeso a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione al dibattimento di uno o più difensori »,

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo dei proponenti)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 3.

- 1. L'articolo 7 della legge 28 luglio 1984, n. 398, è sostituito dal seguente:
- « I termini previsti dall'articolo 272 del codice di procedura penale, possono essere prorogati:
- a) fino a un terzo per la fase istruttoria, con ordinanza del tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter del codice di procedura penale, su istanza motivata del giudice istruttore, limitatamente ai delitti previsti dagli articoli 416-bis e 630 del codice penale e dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonchè per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale. L'istanza del giudice istruttore è comunicata al pubblico ministero e all'imputato;
- b) fino alla metà per la fase intercorrente tra la pronuncia della sentenza di primo grado e quella di appello, su istanza del pubblico ministero con ordinanza della sezione istruttoria presso la corte d'appello, limitatamente ai delitti di cui all'articolo 272, terzo comma, numero 5, del codice di procedura penale. L'istanza è comunicata al giudice e all'imputato.

Le proroghe di cui al primo comma possono essere disposte quando sono giustificate da oggettive necessità processuali.

Contro le ordinanze può essere proposto ricorso per cassazione.

Il ricorso non sospende l'esecuzione ».